

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI AL PROCURATORE LEGALE DELL'ENTE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a decorrere dall'1/10/2001 è stato concretamente attivato presso questo Ente l'ufficio legale, con l'assunzione in servizio di un procuratore legale, il quale è stato poi incaricato di svolgere compiti di rappresentanza giudiziaria dell'Ente;

DATO ATTO che il CCNL del comparto, sottoscritto il 14/9/2000, all'art. 27 modifica la previgente disciplina, riconoscendo ai professionisti legali in servizio negli Enti il diritto a percepire non solo i compensi recuperati a seguito di sentenza favorevole con condanna giudiziaria della controparte al pagamento delle spese di lite ma anche qualora la sentenza sia favorevole all'Ente;

CONSIDERATO che lo stesso art. 27 rimanda alla potestà regolamentare dell'Ente la disciplina della corresponsione dei compensi nelle diverse fattispecie ipotizzabili e alla contrattazione integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato, prevista da diverso istituto contrattuale;

ATTESO che pertanto si rende indispensabile procedere a fissare i termini della suddetta disciplina;

DATO ATTO che con le OO.SS. l'argomento è stato trattato nella riunione del 03/05/2003 e successivamente il 05/09/2003 ed è stato raggiunto l'accordo nei termini previsti dalla proposta di regolamento allegato al presente provvedimento;

RITENUTO di dover pertanto approvare la suddetta proposta, la quale comporta l'attribuzione all'avvocato in servizio nell'Ente, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, dei compensi al minimo delle tariffe forensi vigenti secondo la relativa disciplina;

DATO ATTO che la spesa trova copertura nel Cap.10108.140 per quanto attiene la corresponsione dei compensi professionali e al Cap.10108.010 "Fondo di produttività" bilancio 2003 per quanto attiene la retribuzione di risultato;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'allegato regolamento parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3. di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

Ciu/Cot

regolamento per la disciplina dei compensi professionali al procuratore legale dell'ente

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14/9/2000 a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D. 27/11/1933 n° 1578.
2. Esso disciplina altresì la correlazione tra i suddetti compensi professionali e la retribuzione di risultato spettante all'Avvocato titolare di posizione organizzativa.
3. I compensi professionali di cui al presente regolamento spettano esclusivamente all'avvocato dipendente incaricato della difesa e rappresentanza dell'Ente.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La corresponsione del compenso professionale è dovuto per tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza in controversie giurisdizionali, ordinarie, amministrative o tributarie o arbitrali che definiscono il grado di giudizio in modo favorevole per l'Amministrazione.
2. Per sentenza favorevole all'Ente si intende:
 - Causa vinta con condanna della controparte al pagamento delle spese a favore del Comune;
 - Causa vinta con spese compensate;
 - Cause che non arrivano a sentenza per qualsiasi motivo, senza che gli atti impugnati abbiano cessato di avere effetto in sede giurisdizionale.

ART.3 – MISURA DEI COMPENSI E DECORRENZA

1. La corresponsione dei compensi professionali di cui al citato art. 27 è dovuta per tutti i giudizi conclusi a decorrere dall'1/1/2002 ed avviene sulla scorta dell'adozione di un apposito provvedimento con cui si quantifica la somma spettante e si rendono disponibili le risorse finanziarie per l'emissione del successivo decreto di liquidazione da parte del responsabile del servizio Personale.
2. I compensi vengono erogati:
 - Nella misura stabilita nella sentenza, nei casi di condanna della parte avversa soccombente, previa detrazione delle spese anticipate dal Comune;
 - Secondo le tariffe professionali vigenti nel loro ammontare minimo, con riferimento al valore delle controversie e al grado dell'autorità adita.
3. L'erogazione al dipendente professionista avviene all'esito del giudizio, ancorché i relativi compensi non siano stati ancora effettivamente recuperati a carico della parte soccombente.
4. Nel caso di esito parzialmente favorevole l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo per l'Ente.

ART. 4 – CORRELAZIONE TRA I COMPENSI PROFESSIONALI E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. In relazione alle vigenti disposizioni contrattuali, che prevedono che gli Enti locali disciplinino la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, prevista dal contratto nazionale di lavoro per l'avvocato che sia titolare di posizione organizzativa, viene riconosciuta allo stesso la possibilità di mantenere per intero la retribuzione di risultato, qualora le somme dovute per compensi professionali spettino nell'anno di riferimento in misura inferiore od uguale ad Euro 5.000.
2. Qualora i compensi siano:
 - a) compresi tra Euro 5001 ed Euro 7.500 la retribuzione di risultato spettante viene decurtata del 40%;
 - b) compresi tra Euro 7.501 ed Euro 10.000 la retribuzione di risultato spettante viene decurtata del 75%;
3. Oltre la somma di Euro 10.000 dovuta per compensi professionali il dipendente viene escluso dalla attribuzione della retribuzione di risultato.
4. La presente disciplina va ad integrare il vigente accordo decentrato aziendale e resterà in vigore fino a nuova intesa tra le parti. La retribuzione di risultato non erogata in tutto od in parte per il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi resta nella disponibilità del fondo di produttività.